

ALLEGATO 6 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze degli operatori volontari possono essere attestate utilizzando un “**attestato standard**” o un “**attestato specifico**”, oppure possono essere certificate da parte di soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 13/2013.

Nella compilazione delle voci 15 della scheda progetto Italia e 20 della scheda progetto Estero occorre, pertanto, indicare la tipologia di attestato o di certificazione che si intende rilasciare al volontario al termine del periodo di servizio civile. Nel caso in cui la voce non venga compilata, si intenderà “attestato standard” rilasciato dall’ente proponente.

L’attestato standard e l’attestato specifico sono rilasciati dall’ente iscritto all’albo (ente proponente il progetto) e sono sottoscritti dallo stesso e dall’ente di accoglienza. In particolare, per l’ente di accoglienza, l’attestato è sottoscritto dall’operatore locale di progetto o, in alternativa a quest’ultimo, dal legale rappresentante dell’ente di accoglienza, mentre per l’ente proponente il progetto, l’attestato è sottoscritto dal legale rappresentante o, in alternativa, dal coordinatore responsabile del servizio civile universale dell’ente. In caso di coprogettazione tra l’ente proponente il progetto e uno o più enti titolari di iscrizione all’albo SCU con i loro eventuali enti di accoglienza, gli attestati *standard* e *specifico* possono essere rilasciati dall’ente proponente il progetto oppure congiuntamente dagli enti coprogettanti e in questo secondo caso sono sottoscritti da tutti.

L’attestato specifico può essere rilasciato e sottoscritto anche da un ente terzo, intendendo per ente terzo un soggetto giuridico pubblico e privato, diverso dall’ente proponente e dall’ente attuatore del progetto¹, che, da statuto, si occupa di attività di valutazione o di bilancio delle competenze o attività ad esse riconducibili quali la formazione, l’orientamento formativo, l’orientamento professionale, l’incontro domanda-offerta di lavoro, anche a titolo non esclusivo. In tale ipotesi, il progetto che l’ente di servizio civile presenta al Dipartimento deve contenere, alla voce 15 (scheda progetto Italia) o alla voce 20 (scheda progetto estero), la denominazione dell’ente terzo e deve avere come allegati un’autocertificazione con cui tale ente dichiara di avere i requisiti sopra richiamati e una lettera di impegno o un accordo tra gli enti da cui emergano: l’impegno a produrre l’attestato specifico, le modalità con cui tale operazione verrà assicurata, lo specifico contributo apportato dall’ente terzo.

Qualora l’ente scelga di rilasciare all’operatore volontario una certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, il progetto che l’ente di servizio civile presenta al Dipartimento deve contenere la denominazione dell’ente titolato e deve avere come allegati un’autocertificazione, con cui tale ente dichiara di avere i requisiti sopra richiamati e una lettera di impegno o un accordo tra gli enti da cui emergano: l’impegno a produrre la certificazione, le modalità con cui tale operazione verrà assicurata, la tempistica prevista per il rilascio, in conformità alle disposizioni recate dal richiamato decreto legislativo n. 13 del 2013², e lo specifico contributo apportato dall’ente titolato.

Nel caso in cui il certificato non contenga in maniera esplicita il riferimento alle competenze tipicamente connesse all’espletamento del servizio civile oppure qualora non sussistano i presupposti per la certificazione, l’ente dovrà procedere al contestuale rilascio di un attestato standard o specifico.

1 Può trattarsi anche di ente non accreditato/iscritto all’albo del servizio civile universale.

2 Dlgs 16 gennaio 2013 n.13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043)” (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013).

L'attestato standard, quello specifico o la certificazione sono rilasciati ai volontari che completano il periodo del servizio civile universale o che ne abbiano svolto almeno il 75%. L'attestato o il certificato spettano, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile pari ad almeno il 50% dei mesi complessivamente previsti e lo stesso sia stato interrotto dall'operatore volontario per documentati motivi di salute o per cause imprevedibili non a lui imputabili.

In caso di svolgimento di un periodo di servizio civile inferiore alle soglie sopra descritte e allorquando il volontario abbia svolto i moduli di formazione generale e il modulo di formazione specifica relativo alla sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l'ente, su richiesta dell'operatore volontario, può attestare solo lo svolgimento della formazione stessa, senza rilasciare attestato o certificazione.

Nella sezione del sito istituzionale del Dipartimento dedicata all'operatore volontario, quest'ultimo nel momento in cui "scarica" l'attestato di fine servizio, visualizza un apposito avviso, volto a richiamare l'attenzione sul suo diritto a ricevere da parte dell'ente un attestato o una certificazione delle competenze (secondo quanto previsto dal progetto) e a consentirgli di inoltrare una segnalazione al Dipartimento nel caso in cui l'ente non abbia provveduto in tal senso.

Attestato Standard

L'attestato *standard*, di cui si allega il format (allegato 6A), deve contenere: dati anagrafici dell'operatore volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita); dati degli enti (denominazione dell'ente proponente, denominazione dell'ente di accoglienza); titolo del progetto; indicazione del superamento delle prove selettive; data di inizio e fine servizio; sede di servizio; settore ed area di impiego.

Nell'attestato è riportato il riferimento a:

- le conoscenze che l'operatore volontario ha avuto l'opportunità di maturare attraverso la formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all'impiego degli operatori volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- le conoscenze e le capacità che l'operatore volontario ha avuto l'opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell'ente e del suo funzionamento, la conoscenza dell'area d'intervento del progetto, la migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all'orario di servizio.
- le "competenze sociali e civiche", di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), che l'operatore volontario ha avuto l'opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.

Attestato Specifico

L'attestato specifico, di cui si allega il format (allegato 6 B), contiene nella prima parte le medesime informazioni di quello standard.

Nella seconda parte deve indicare le ulteriori competenze che l'operatore volontario ha avuto l'opportunità di maturare durante lo svolgimento del servizio, attraverso la realizzazione delle specifiche attività che lo hanno visto impegnato nell'ambito del progetto cui è stato assegnato³.

In particolare, le ulteriori competenze che l'ente può attestare (citandone almeno 2 tra quelle previste) sono da riferire alle competenze chiave di cittadinanza, di cui al Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR, ossia: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione.

³ Le attività sono quelle previste per gli operatori volontari alla voce 9.3 della scheda progetto nonché eventuali ulteriori attività comunicate successivamente dall'Ente al Dipartimento e approvate dallo stesso.